



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 03/10/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
APPIGNANI LORENZO, Giudice monocratico

in data 03/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 33/2023 depositato il 12/04/2023

proposto da

Bruno Massimo Cetroni - CTRBNM66E13F704E

Difeso da

Claudio Defilippi - DFLCLD68L23E463J

Gianna Sammicheli - SMMGNN71R50D612H

ed elettivamente domiciliato presso claudio.defilippi@milano.pecavvocati.it

contro

Regione Lombardia

elettivamente domiciliato presso presidenza@pec.regione.lombardia.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC19-968143620666 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019

contro

Regione Lombardia

elettivamente domiciliato presso presidenza@pec.regione.lombardia.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC19-968492949493 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC19-968396496131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC19-968630881271 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato il 12 aprile 2023 il signor **Cetroni Bruno Massimo** impugna i seguenti avvisi di accertamento:

- avviso di accertamento n. ACC 19 – 968143620666 in materia di tassa automobilistica per l'anno 2019 e relativamente al veicolo targato MI828731;
- avviso di accertamento n. ACC 19 – 968396496131 in materia di tassa automobilistica per l'anno 2019 e relativamente al veicolo targato DX486AL;
- avviso di accertamento n. ACC 19 – 968429949493 in materia di tassa automobilistica per l'anno 2019 e relativamente al veicolo targato DD452PL;
- avviso di accertamento n. ACC 19 – 968630881271 in materia di tassa automobilistica per l'anno 2019 e relativamente al veicolo targato AK016ES.

La parte ricorrente chiede quindi

- in via preliminare, la sospensione dell'esecutività degli avvisi di accertamento;
- in via principale, la dichiarazione di inesistenza, nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o comunque inefficacia degli atti impugnati;
- in subordine, la riduzione delle sanzioni.

Il ricorso si conclude pertanto con la richiesta di accoglimento delle doglianze esposte, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con deposito di proprie controdeduzioni, in data 3 maggio 2023, si costituisce la **Regione Lombardia** chiedendo di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente e quindi la conferma degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

In data 12 luglio 2023, con riferimento all'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, questa Corte, in composizione monocratica, rigetta l'istanza di sospensione e dispone il rinvio per la trattazione nel merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, si ritiene che il ricorso **non sia meritevole di accoglimento** nei termini qui di seguito precisati.

Si rileva che in punto di fatto è pacifico e non smentito che sono stati omessi i pagamenti delle somme portate dagli avvisi di accertamento in questione.

Con riferimento alla **prima** contestazione relativa alla **nullità/inesistenza dell'accertamento** si ritiene di non poter aderire alla posizione espressa dalla parte ricorrente. Si rileva infatti come, dalla documentazione in atti, gli avvisi di accertamento riportino tutti l'indicazione a stampa del nominativo del Dirigente responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 che stabilisce che *“la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”*.

Con riferimento al **secondo** motivo di gravame relativo alla supposta **invalidità delle notifiche**, se ne rileva l'assoluta pretestuosità posto che il contribuente effettua una propria ricostruzione del processo di notificazione normativamente previsto, peraltro con il riferimento a soggetti (agente della riscossione, concessionario) del tutto estranei al procedimento in questione, senza evidenziare né dimostrare in alcun modo i presumibili difetti di notifica emergenti nel caso in questione.

Ad abundantiam, si sottolinea come la Corte suprema abbia più volte ribadito il principio secondo il quale *"la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto ad opera di quest'ultimo"* (Cassazione nn. 5057/2015 e 8374/2015).

Si fa inoltre rilevare che a nulla vale il **terzo** rilievo relativo al supposto **difetto assoluto di motivazione** in relazione alla carenza dei requisiti formali e alla violazione ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, posto che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio riportano tutti gli elementi normativamente previsti e pongono il contribuente nelle condizioni di comprendere nell'*an* e nel *quantum* la pretesa tributaria e le ragioni poste a base degli atti impositivi come d'altronde emerge da quanto esposto nel ricorso formulato; conseguentemente gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi provvisti di tutti i requisiti formali richiesti e la doglianza del contribuente è da ritenere priva di pregio.

Anche con riferimento al **quarto** motivo di gravame relativo alla supposta **violazione del diritto al contraddittorio**, si ritiene di non poter convenire con la richiesta del contribuente posto che nessun obbligo di contraddittorio preventivo è previsto con riferimento ai tributi in questione e che, peraltro, lo stesso contribuente ha avuto, sia a fronte dei prodromici avvisi bonari e avvisi di scadenza che a fronte dell'avviso di accertamento, la possibilità di segnalare con le modalità normativamente previste la eventuale correttezza del proprio comportamento al fine di evitare l'instaurazione del procedimento contenzioso e che, infine, il medesimo contribuente non si è premurato di fornire prova delle diverse ragioni che avrebbe potuto far valere in concreto.

Anche la **quinta** contestazione relativa alla supposta **prescrizione e decadenza** del credito è da ritenere infondata posto che gli avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2019 sono stati regolarmente ritirati dal ricorrente in data 9 novembre 2022 e quindi anteriormente allo spirare del termine triennale di prescrizione previsto in relazione ai crediti in questione.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, questo Giudice ritiene che **il ricorso non possa trovare accoglimento**. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia di Primo Grado di Sondrio, in composizione monocratica, **rigetta** il ricorso introduttivo e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 300,00 (trecento/00).

Sondrio, 3 ottobre 2023

GIUDICE RELATORE

dottor Lorenzo Appignani